



ASSUNZIONI AGEVOLATE ANNO 2025

Di seguito un elenco semplificato delle principali agevolazioni contributive e sgravi in vigore.

ASSUNZIONE TRAMITE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Destinatari: Giovani di età compresa tra 18 anni (17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e 29 anni e 364 giorni.

Datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro in tutti i settori di attività sia privati che pubblici

Aliquote Per i datori di lavoro con più di 9 addetti l'aliquota contributiva è pari al 17,45% di cui:

- 11,61% (10% + 1,61%) a carico del datore di lavoro;

- 5,84% a carico apprendista

Per i datori di lavoro fino a 9 addetti l'aliquota complessiva è pari a:

- 8,95% di cui 3,11 (1,5% + 1,61%) a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico apprendista per i primi 12 mesi;

- 10,45% di cui 4,61% (3% + 1,61%) a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico apprendista dal 13° mese al 24° mese;

- 17,45% di cui 11,61% (10% + 1,61%) a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico apprendista dal 25° al 36° mese (prolungabile fino al 60° mese per le qualifiche artigiane e parificabili);

La misura della contribuzione sopra indicata è incrementata, in base al settore di inquadramento del datore di lavoro, dei contributi CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà bilaterali.

La durata del regime di "sotto contribuzione" è coincidente con il periodo di apprendistato professionalizzante che, complessivamente, non può essere superiore a tre anni (massimo 36 mesi) o 5 anni (massimo 60 mesi) per i profili professionalizzanti caratterizzanti la figura dell'artigianato.

Alla fine del periodo di apprendistato/periodo formativo in caso di mantenimento in servizio viene riconosciuto il ulteriore anno di sgravio contributivo.

ASSUNZIONE UNDER 30

Destinatari: giovani con età inferiore a 30 anni che non hanno mai avuto nella loro precedente vita lavorativa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo sgravio è riconosciuto alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 30, che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.



L'esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

ASSUNZIONE UNDER 35 DECRETO COESIONE

La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, **dal primo settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, assumono **personale non dirigenziale under 35** (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), per un periodo massimo di 24 mesi, **l'esonero dal versamento del 100%** dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite **massimo** di importo pari a **500 euro su base mensile per ciascun lavoratore**. Nel caso di **assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** l'esonero è riconosciuto per un **massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore**.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). Tale sgravio non è cumulabile con altri incentivi.

BONUS ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO) DECRETO COESIONE

La misura prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del **100% dal versamento dei contributi previdenziali** dovuti dal datore di lavoro privato nel **limite massimo di 650 euro su base mensile** (con esclusione dei premi e contributi INAIL), **per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**.

L'esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che **occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente** per il quale è richiesto l'esonero.

Nel calcolo dei 10 dipendenti in forza al momento dell'assunzione vanno compresi tutti i lavoratori in forza (ad esclusione del lavoratore assente, si conta il sostituto, degli apprendisti, dei somministrati), i part time in proporzione alla %, i tempi determinati in base al tempo del lavoro svolto, gli intermittenti in proporzione alla media delle ore di lavoro svolte nei 6 mesi precedenti.

Inoltre, il dipendente deve:

- aver compiuto **35 anni di età**;
- essere **disoccupato da almeno 24 mesi**;
- essere assunto **presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES**.



La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea

Gli sgravi contributivi spettano se il datore di lavoro è in regola col DURC, la sicurezza, l'applicazione del contratto, il rispetto del diritto di precedenza, ecc

ASSUNZIONE TRAMITE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA LIMITE DI ETÀ

Destinatari: Lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL), senza limiti di età.

Dettagli tecnici: **Riduzione contributiva (10%)** per 18 mesi in caso di assunzione di lavoratori beneficiari di **indennità di mobilità** cui si aggiunge l'**incentivo economico** pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo; **Riduzione contributiva (11,61%)** per 36 mesi in caso di assunzione di **lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (naspì, dis - coll)**.

Esonero dall'obbligo della **formazione di base o trasversale**.

La fattispecie costituisce una **disciplina speciale** destinata a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti fuoriusciti momentaneamente dal mercato del lavoro (decisivo per l'impiego di lavoratori già qualificati il nuovo **progetto formativo**).

ASSUNZIONE DI PERCETTORI DELLA NASPI

Destinatari: Lavoratori in NASpl, anche chi ha solo inoltrato istanza di concessione e non ha ancora percepito l'indennità.

Tipologie di contratto che consentono di accedere all'agevolazione:

- Assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità NASpl;
- Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine di durata fino a 6 mesi instaurato con un lavoratore, titolare di indennità di NASpl (cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato).

Dettagli tecnici: **Incentivo pari al 20% del trattamento di disoccupazione** che sarebbe spettato al lavoratore in caso di sua assunzione con contratto **a tempo pieno e indeterminato**, anche in caso di **trasformazione** di un precedente rapporto a termine, per il tempo residuo di percezione della Naspi.



ASSUNZIONE DI LAVORATORI E LAVORATRICI OVER 50

Destinatari: Lavoratori che hanno almeno 50 anni di età disoccupati da più di 12 mesi (almeno 13 mesi) a prescindere dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego.

Tipologie di contratto che consentono di accedere all'agevolazione:

- Assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato full-time e part-time;
- Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
- Contratto di lavoro subordinato con socio lavoratore di società cooperativa.

Dettagli tecnici: Riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

BONUS DONNE - DECRETO COESIONE

La misura riconosce l'**esonero**, per un periodo massimo di 24 mesi, **del 100% dal versamento dei contributi previdenziali** dovuti dal datore di lavoro privato nel **limite massimo di 650 euro su base mensile** (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente **donna, assunta (solo) a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, che rientri nelle **seguenti categorie**:

- a) **donne** di qualsiasi età, **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno**;
- b) **donne** di qualsiasi età **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**, ovunque residenti.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea.

Il diritto allo sgravio spetta solo in caso di incremento occupazionale all'atto dell'assunzione, mantenuto in corso di rapporto e anche alla fine del periodo sgravato.

ASSUNZIONE DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO

Destinatari: Donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate (aree indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale), oppure impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.

Tipologie di contratto che consentono di accedere all'agevolazione:



- Assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato full-time e part-time;
- Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
- Contratto di lavoro subordinato con socio lavoratore di società cooperativa.

Dettagli tecnici: Riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS

Destinatari: I lavoratori devono aver usufruito del trattamento di CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e devono fruirne al momento dell'assunzione.

L'azienda presso cui sono in forza i lavoratori deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento di CIGS da almeno 6 mesi continuativi.

Datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione

Tipologie contrattuali: Assunzioni a tempo pieno e indeterminato (o ammissione di soci lavoratori). In assenza di ulteriori chiarimenti, si ritiene che non possa intercorrere un lasso temporale tra la cessazione dal rapporto originario nel quale il lavoratore gode della CIGS e l'assunzione incentivata da parte della nuova azienda, che dovrà quindi avvenire nel giorno immediatamente successivo alla cessazione.

Nessun vincolo si rileva, invece, rispetto ai motivi della cessazione del rapporto originario.

Incentivo contributivo

Per 12 mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Nessuna riduzione dei premi INAIL.

Incentivo economico

In seguito all'abrogazione della L. n. 223/1991 (art. 8, comma 4) per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate 1/1/2017 non spetta la corresponsione del contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità un periodo massimo di:

- 9 mesi per chi ha meno di 50 anni;
- 21 mesi per coloro che hanno più di 50 anni;
- 33 mesi per il lavoratore over 50 assunto nel Mezzogiorno (DPR n. 218/1978).



ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ

Destinatari: Lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori e lavoratrici assenti in congedo di maternità.

Lo sgravio spetta anche alle aziende in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in caso di maternità delle stesse.

Datori di lavoro: Datori di lavoro con meno di 20 dipendenti.

Tipologia contrattuale

Assunzione a tempo determinato o con contratto di somministrazione.

Beneficio contributivo

Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL.

I benefici contributivi trovano applicazione:

- fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento;
- per un massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, in caso di sostituzione di lavoratrici autonome.

Lo sgravio può trovare applicazione nei casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito, mentre se l'orario è superiore non viene riconosciuto il beneficio nemmeno in misura parziale

ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI

Destinatari: Lavoratori appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria;
- disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L'incentivo non spetta per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.

Datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro privati, compresi gli EPE, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Nel caso in cui si assuma il disabile per ottemperare alla quota di riserva del collocamento obbligatorio, non occorre rispettare i principi generali di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.



Tipologie contrattuali

- assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- anche assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi, solo per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L'incentivo spetta anche per:

- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- rapporti di lavoro subordinato a domicilio;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

Beneficio contributivo

a) lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda (per 36 mesi);

b) lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria: incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda (per 36 mesi);

c) lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 60 mesi, nel caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, ovvero per tutta la durata del rapporto, in caso di assunzione a termine (durata almeno pari a 12 mesi).

DEDUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI

Per gli anni 2024-26-27 è prevista una "super deduzione" del costo del lavoro per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

- deduzione al 120% per tutte le assunzioni;
- deduzione al 130% per le assunzioni di: lavoratrici madri; giovani under 30; percettori del Reddito di Cittadinanza; disabili-

Per verificare l'incremento occupazionale si dovrà fare riferimento all'anno precedente (es. anno 2023, per il 2024 ecc).